

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 054/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 293/CGF – RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2011

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL SEGUITO GARA FIORENTINA/BOLOGNA DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A- Com. Uff. n. 186 del 16.5.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Fiorentina/Bologna, disputato in data 14.5.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti irrogava al calciatore Ramirez Pereyra Gaston Exequiel la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 2.000,00, per aver simulato di essere stato sottoposto ad un intervento falloso in area di rigore avversaria (sesta sanzione), nonché per avere, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Bologna F.C., che lamenta (i) che il direttore di gara avrebbe erroneamente interpretato come simulazione il fallo subito dal signor Ramirez, (ii) che l'espressione sanzionata non sarebbe stata rivolta dal calciatore in questione al direttore di gara e (iii) che, ad ogni modo, la sanzione inflitta sarebbe del tutto sproporzionata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.5.2011, è presente l'Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa che il referto dell'arbitro ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui l'espressione sanzionata sarebbe stata rivolta dal signor Ramirez all'arbitro.

Ad ogni modo, la Corte rileva la non congruità della sanzione emessa dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti e ritiene che sia più adeguato attribuire al calciatore in questione la sola sanzione delle due giornate di squalifica, oltre all'ammonizione ricevuta sul campo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna, annulla la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 inflitta al calciatore Ramirez Pereyra Gaston Ezequiel, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASSANO MARIO SEGUITO GARA LIVORNO/PIACENZA DEL 14.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 102 del 17.5.2011)

Premesso che, dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del Quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva.

Rilevato che nel suddetto rapporto del Quarto ufficiale, signor Maurizio Mariani, è testualmente rappresentato che il giocatore della società Piacenza F.C. S.p.A. Mario Cassano, mentre usciva dal terreno di gioco al termine della gara del Campionato di Serie B del 14.5.2011 contro il Livorno, nelle scalette che conducono al sottopassaggio, gridava in presenza del Quarto uomo e rivolgendosi all'arbitro "sei un bastardo".

Precisato che, sempre da quanto emerge dalla testuale lettura del rapporto del Quarto uomo, le parole di cui sopra furono pronunciate ad una distanza di circa 20 metri rispetto al luogo in cui in quel momento si trovava – ancora all'interno del terreno di gioco, peraltro – il direttore di gara, il quale, dunque, non era nella posizione spaziale utile per poter recepire l'espressione e, soprattutto, di coglierne la portata offensiva;

Appurato dunque che il calciatore Mario Cassano ha effettivamente pronunciato la surriportata espressione (fatto non contestato dalla Società reclamante che, per un verso ha messo in dubbio la circostanza che la frase fosse rivolta effettivamente nei confronti del direttore di gara e, per altro verso, che possa qualificarsi come sicuramente ingiuriosa), dal contenuto indubbiamente irriguardoso, nei confronti del direttore di gara e che alcun rilievo sotto il profilo disciplinare può assumere, al fine di ridurre la portata offensiva della frase e del comportamento mantenuto nella specie dal tesserato, la condotta del Cassano durante il campionato 2010/2011 "nel corso del quale ha subito solo quattro ammonizioni (...) in un totale di 40 presenze" senza riportare "alcun provvedimento di espulsione" (così, testualmente, a pag. 8 dell'atto di reclamo proposto), in quanto: sotto un primo profilo ciascun episodio di rilievo disciplinare deve essere valutato, anche per la specifica portata violativa delle regole di comportamento, singolarmente e tenendo conto degli specifici aspetti che lo caratterizzano, sia fattuali che comportamentali, sotto un secondo profilo, appare evidente che una condotta scevra da espulsioni nel corso di un intero campionato dovrebbe costituire la "regola" e non una "eccezione" in grado di tradursi in attenuante per ridurre la considerazione in termini di disvalore dei comportamenti di rilievo disciplinare successivamente ascritti al tesserato.

Ritenuto che il contesto in cui l'espressione ingiuriosa è stata pronunciata e l'atteggiamento mantenuto dal calciatore, peraltro a distanza tale che il direttore di gara non potesse neppure accorgersi del fatto, delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti dello stesso direttore di gara signor Dino Tommasi che le difese della società reclamante non consentono di affievolire nella sua gravità.

Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato;

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Piacenza F.C. S.p.A. di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALC. DANIELE CORTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/VARESE DEL 21.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 24.5.2011)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Corti Daniele, tesserato in favore della A.S. Varese, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 106 del 24.5.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Siena/Varese del 21.5.2011, gli ha irrogato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al 23° del secondo tempo, censurato la decisione di un assistente e rivolto allo stesso una locuzione ingiuriosa.

Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa integrale riferimento, il Corti ha eccepito che la frase da lui pronunciata era stata invece diretta ad un calciatore avversario al quale aveva, invano, rivolto l'invito di riconoscere la insussistenza di un calcio d'angolo che era stato decretato in favore della sua squadra.

Ha, altresì, eccepito che la refertazione dell'Assistente non era “assistita da fede privilegiata” ed era, comunque, contrastata dal calciatore avversario su richiamato il quale, in tal senso, aveva rilasciato una dichiarazione prodotta a corredo del ricorso.

Concludeva, pertanto, per l'annullamento della sanzione ed in via subordinata per l'irrogazione dell'ammenda nella misura minima edittale.

Alla seduta del 27.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte d'avere, ritenutane l'opportunità ai fini di una compiuta valutazione del comportamento attribuito al ricorrente, chiesto chiarimenti all'Assistente destinatario della locuzione proferita dal Corti, il quale ha ribadito di non avere dubbio alcuno in merito, precisando, a supporto della veridicità di quanto da lui refertato, che il Corti, nel pronunciare la frase ingiuriosa, gli si era rivolto indicandolo con un dito.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte, così disattendendo le avverse motivazioni, che ex art. 35, comma 1 - 1.1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Daniele Corti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 3 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete